



Città di Castelvetrano

N. 94 DEL 30.11.2016

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 T.U.E.L., relativa al servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per continuare a fronteggiare l'attuale situazione di emergenza a seguito ulteriori criticità dovute all'interruzione del servizio pubblico comunicato dalla gestione commissariale straordinaria dalla Belice Ambiente S.p.a. in liquidazione. Proroga al 20.12.2016 O.S. N.89 del 03.11.2016.

IL SINDACO

- Richiamate le proprie Ordinanze contingibili ed urgenti ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. e art. 191 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., nn. 13 del 15/02/2016, 27 del 07/04/2016, 42 del 01/06/2016, 54 del 30/06/2016, 66 del 29/07/2016, 76 del 12/9/2016, 89 del 03/10/2016 e 89 del 03.11.2016 e le motivazioni in esse contenute che qui si intendono riportate, con le quali, al fine di superare i disservizi e le criticità del sistema di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, svolto dalla Belice Ambiente S.p.a. in liquidazione (oggi in stato di insolvenza, giusta Sentenza n.13/2016 emessa del Tribunale di Sciacca in data 17.10.2016), si disponeva l'intervento in sussidio della Società Belice Ambiente s.p.a. mediante la fornitura del nolo a caldo di 4 mezzi tipo autocompattatore (22/25 mc.) della azienda Agesp S.p.a. e dell'azienda Edil Ambiente s.r.l.;
- Richiamate le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana nn., 5/Rif del 07/06/2016 e relative disposizioni attuative n. 23 del 05/07/2016, 6/Rif del 07/06/2016 e relative disposizioni attuative n. 26 del 11/07/2016, 7/Rif del 14/07/2016, 9/Rif del 19/07/2016 e 12/Rif del 22/07/2016 e successive, con le quali, nel reinserire l'esigenza del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti a livello regionale, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., si disponeva, il conferimento dei rifiuti di diversi comuni del territorio del libero consorzio comunale di Trapani e Palermo, tra i quali il comune di Castelvetrano, presso l'impianto discarica sito in Trapani gestito dalla Trapani Servizi S.p.a.;

DATO ATTO CHE:

- in esecuzione dell'Ordinanza del Presidente della regione n. 6/Rif del 07/06/2016, questo ente ha completato gli adempimenti disposti dall'art. 4 c. 2 della medesima, inoltrando all'UREGA di Trapani, giusta nota del III settore prot. 23957 del 13/07/2015, tutta la documentazione per l'espletamento della gara inerente l'affidamento del servizio quinquennale di raccolta rifiuti dell'ARO di Castelvetrano, la cui gara è prevista per il 06.02.2017;
- con deliberazione di G.M. n.284 del 03.08.2016 è stato approvato il progetto predisposto dal III settore per l'attivazione del servizio provvisorio d'urgenza di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica del comune di Castelvetrano per un periodo compreso tra il 12/09/2016 fino al 28/02/2017 (di cui dal 01/12/2016 al 28/02/2017 per eventuale proroga), per garantire lo svolgimento delle attività di raccolta durante l'iter di gara da parte dell'UREGA di Trapani;
- con provvedimento Dirigenziale del III settore n. 583 del 09/08/2016 si approvava lo schema di bando di gara e relativo disciplinare per l'appalto, mediante procedura aperta, del servizio provvisorio d'urgenza di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica del comune di Castelvetrano per un periodo compreso tra il 12/09/2016 fino al 28/02/2017 (di cui dal 01/12/2016 al 28/02/2017 per eventuale proroga);
- il bando di gara di cui sopra veniva pubblicato nei termini di legge ed inviato alla GUCE in data 09/08/2016, la cui scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il 05/09/2016;
- con verbale di constatazione delle offerte presentate del 06/09/2016 si avviava il procedimento di gara, dando atto che la Commissione di gara si sarebbe insediata dopo comunicazione dell'avvenuto

sostegno dei componenti (art.8 L.R. 12/2011 e s.m.i.), da parte dell'UREGA di Trapani, la cui data è stata fissata per il giorno 16/09/2016;

- con provvedimento dirigenziale n.684 del 20/09/2016 è stato costituito il seggio di gara, comprendente i componenti sorteggiati presso l'UREGA di Trapani e in data 22 e 28 settembre 2016 si sono svolte le sedute conclusive di gara per il completamento dei lavori della Commissione;
- che in data 05.10.2016, con verbale di gara n.5, la Commissione ha stilato la graduatoria finale e rilevando le offerte delle prime due ditte risultano anomale (ai sensi dell'art.97, comma 3 del D.Lgs n.50/2016), ha disposto di richiedere le spiegazioni previste dalle vigenti norme, fissando l'esame delle giustificazioni per il 25/10/2016;
- che in data 25/10/2016, con verbale di gara n.6, la Commissione ha aggiudicato provvisoriamente il servizio di cui sopra e contemporaneamente con nota n.36968 del 25/10/2016 è stata chiesta alla S.R.R. Trapani Sud, l'assegnazione del personale proveniente dalla stessa S.R.R. per l'assunzione da parte della ditta aggiudicataria, procedimento quest'ultimo che ad oggi non ha avuto ancora concreto avvio;
- che in data odierna il RUP, dopo aver effettuato le verifiche dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria, ha proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio de quo, che presumibilmente potrà avere concreto inizio entro il 20.12.2016.

CONSIDERATO:

• che nel suddetto periodo è necessario dare continuità al servizio di ruolo a caldo disposto con le Ordinanze Sindacali su indicate, la cui ultima scadenza è prevista per il 30/11/2016, non individuando alternative soluzioni.

Che valutati i contrapposti interessi (da un lato il mantenimento della attuale provvisoria gestione e, dall'altro la necessità di tutela della salute pubblica dei cittadini e dell'ambiente) e dal bilanciamento degli stessi la soluzione resta, in ultima analisi, l'emissione della presente ordinanza, stante che allo stato non appaiono praticabili soluzioni alternative.

• Che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare.

• Che qualora non si dovesse provvedere nel breve termine si aggraverebbe il permanere del blocco della raccolta per mancanza di mezzi e personale, e pertanto si determinerebbe il rischio per un aumento del pericolo all'igiene e la sanità pubblica.

• Che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che, dunque, detta attività deve essere effettuata senza pericolo alcuno per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio per l'ambiente.

• Che per quanto sopra, si è in presenza della eccezionale ed indifferibile necessità di provvedere urgentemente con un rimedio che possa prontamente scongiurare la situazione di grave pericolo che potrebbe attentare alla salute pubblica e costituire grave pregiudizio per l'equilibrio e l'igiene ambientale.

• Che un ritardato intervento causerebbe notevoli danni di carattere igienico sanitario alla cittadinanza e che la raccolta, trasporto smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e salvaguardia dell'igiene pubblica.

DATO ATTO:

- Che l'art 198 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti.
- Che il combinato disposto dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- Che l'art 69 della L.R. 16/63 dispone che il Sindaco può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sanità e sicurezza pubblica.
- Che l'art 191 del D.Lgs. 152/06 prevede l'adozione di ordinanza contingibili ed urgenti in materia di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente e, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria, e di pubblica sicurezza.
- Dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5/Rif./2016 e 6/Rif./2016 e s.m.i..

Atteso che la problematica oggetto della presente è riconducibile all'ambito di applicazione delle fonti normative prima richiamate, nella evidente constatazione che non è possibile sospendere ulteriormente o ritardare ancora la raccolta dei rifiuti, in quanto, la stessa costituisce attività di pubblico interesse e che, dunque, detta attività deve essere effettuata senza pericolo alcuno per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio per l'ambiente ed al fine di evitare l'insorgere di emergenze sanitarie.

